



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE DI SOLTER SRL CONTRO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E NEI CONFRONTI DI : PARCO DEL ROCCOLO, COMUNE DI BUSTO GAROLFO, COMUNE DI CASOREZZO, COMUNE DI INVERUNO, EST TICINO VILLORESI – CONSORZIO DI BONIFICA, RISERVA NATURALE "BOSCO WWF DI VANZAGO", ATS MILANO - CITTA' METROPOLITANA E ARPA LOMBARDIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO - CIG: ZEC22FBB77	<i>Nr. Progr.</i>	41
	<i>Data</i>	29/03/2018
	<i>Seduta NR.</i>	13

L'anno *DUEMILADICIOTTO* questo giorno *VENTINOVE* del mese di *MARZO* alle ore *12:00* convocata con le prescritte modalità, *NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE* si è riunita la *Giunta Comunale*.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	N
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti: 4</i>		<i>TOTALE Assenti: 2</i>

Partecipa il *VICESEGRETARIO COMUNALE* del Comune, il *Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI*.

In qualità di *SINDACO*, il Sig. *BIONDI SUSANNA* assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE DI SOLTER SRL CONTRO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E NEI CONFRONTI DI : PARCO DEL ROCCOLO, COMUNE DI BUSTO GAROLFO, COMUNE DI CASOREZZO, COMUNE DI INVERUNO, EST TICINO VILLORESI – CONSORZIO DI BONIFICA, RISERVA NATURALE "BOSCO WWF DI VANZAGO", ATS MILANO - CITTA' METROPOLITANA E ARPA LOMBARDIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO - CIG: ZEC22FBB77

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Ricorso con istanza cautelare presentato da Solter Srl contro Città Metropolitana di Milano e nei confronti di : Parco del Rocco, Comune di Busto Garolfo, Comune di Casorezzo, Comune di Inveruno, Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica, Riserva Naturale “Bosto WWF Vanzago”, ATS Milano – Città Metropolitana e ARPA Lombardia, notificato in data 08.03.2018 per l'annullamento delle note di Città Metropolitana del 9 e 17 gennaio 2018 e del 16 febbraio 2018;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare le azioni giurisdizionali finora intraprese per ottenere il ripristino ambientale delle aree e per tutelare l'interesse della popolazione alla salvaguardia della qualità della vita nel territorio comunale che lo svolgimento di un'attività come quella autorizzata da Città Metropolitana potrebbe pregiudicare, di autorizzare il sindaco a resistere in giudizio, confermando l'azione di contrasto messa in atto con il ricorso al Tar Lombardia, redatto dall'avvocato Seccia per la richiesta di 'annullamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di Città Metropolitana ritenendo la stessa illegittima per i motivi che erano stati già evidenziati nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione del provvedimento autorizzativo favorevole alla ditta Solter;

Rilevato, inoltre, che:

- tra i Comuni di Busto Garolfo, Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Parabiago e Nerviano vige una convenzione per la gestione del Parco di Interesse Sovracomunale (PLIS) “del Rocco” riconosciuto con la D.G.R. n. 5/57357 del 27/09/1994 e n. 6/33671 del 19/12/1997;
- il PLIS riveste un'importanza strategica nella politica di tutela e riqualificazione degli ambienti naturali e agricoli del territorio, rispetto alle dinamiche di sviluppo e alle spinte insediative di un ambito fortemente urbanizzato della provincia di Milano;

Che è pertanto interesse del PLIS del Rocco, così come dei Comuni di Busto Garolfo e di Casorezzo costituirsi nel ricorso suddetto avente n. RG 686/2018 TAR Milano;

Considerato che il Comitato di Coordinamento del Parco del Rocco, organo di gestione costituito dai Sindaci dei Comuni convenzionati, nella seduta del 27.03.2018, ha disposto:

- di autorizzare il Comune di Arluno, Ente Capo Convenzione del PLIS, a stare in giudizio per conto del PLIS del Rocco;
- di individuare quale difensore legale l'Avv. Cristina Seccia con studio in Busto Arsizio in quanto difensore del Parco e dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo nei precedenti ricorsi avanti il TAR

Lombardia promossi avverso la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e l'AIA di Città Metropolitana di Milano in favore di Solter srl e pertanto già a conoscenza della materia;
- di ripartire gli oneri del legale per il 50% in capo al parco e per l'altro 50% in capo ai Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo in quanto più direttamente interessati alla causa dovendo svolgersi l'attività autorizzata nel loro territorio;

Vista la proposta definitiva di compenso dell'Avv. Seccia, risultante dall'allegato disciplinare, dalla quale si evince che per la costituzione nel ricorso Tar Milano RG 686/2018 promosso da Solter srl contro Città Metropolitana e nei confronti dei Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e del Parco del Rocco, il legale richiede il seguente compenso:

- fase di studio, fase introduttiva: € 2.000,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA;
- fase di trattazione cautelare e decisoria: € 3.000,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA;

Rilevato che in relazione alle predette modalità di riparto della spesa tra i Comuni e il Parco del Rocco, la spesa a carico del Comune di Casorezzo per l'incarico di patrocinio legale nel ricorso oggetto del presente atto ammonta a complessivi € 1.823,90;

Rilevata l'urgenza di affidare il predetto incarico, vista la necessità di resistere nel giudizio che verrà discusso nella prima udienza utile;

Vista l'allegata bozza di disciplinare di incarico tra il predetto legale e gli enti sopra citati, che definisce i rapporti tra le parti;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Risorse strumentali tecnico espresso in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area attività finanziarie in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.28 in data 06.03. 2018 ad oggetto: "Approvazione PEG 2018";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, innanzitutto in proprio e congiuntamente al PLIS del Rocco ed al Comune di Casorezzo, il sindaco a resistere in giudizio sul Ricorso con istanza cautelare presentato da Solter Srl contro Città Metropolitana di Milano e nei confronti

di : Parco del Roccolo, Comune di Busto Garolfo, Comune di Casorezzo, Comune di Inveruno, Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica, Riserva Naturale “Bosto WWF Vanzago”, ATS Milano – Città Metropolitana e ARPA Lombardia, notificato al comune di Casorezzo in data 08.03.2018;

- 2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico, conferendo il patrocinio legale nella causa di cui al punto 1) all'Avv. Cristina Seccia con studio a Busto Arsizio, Via T. Tasso n. 31, dietro compenso complessivo, per il Comune di Busto Garolfo, di € 1.823,90;
- 3) di impegnare la spesa a carico del Comune di Busto Garolfo di € 1.823,90 al Cap. 1235/145, c.p.c. U.1.03.02.11.006 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato: schema di disciplinare di incarico

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 29/03/2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 41 DEL 29/03/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOT.T.SSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **41** del **29/03/2018**

OGGETTO

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE DI SOLTER SRL CONTRO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E NEI CONFRONTI DI : PARCO DEL ROCCOLO, COMUNE DI BUSTO GAROLFO, COMUNE DI CASOREZZO, COMUNE DI INVERUNO, EST TICINO VILLORESI – CONSORZIO DI BONIFICA, RISERVA NATURALE "BOSCO WWF DI VANZAGO", ATS MILANO - CITTA' METROPOLITANA E ARPA LOMBARDIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO - CIG: ZEC22FBB77

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 29/03/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 29/03/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Disciplinare d'incarico per il patrocinio e la difesa legale congiunta dei Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale del Roccolo, nel ricorso avanti il Tar Lombardia – sez. di Milano n. RG 686/2018, promosso da Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 per *“l’annullamento e/o declaratoria di nullità della nota della Città metropolitana di Milano del 9.1.2018, Prot.n. 4369 Fasc. 9.11/2014/834 (...), della nota della Città Metropolitana di Milano del 17.1.2018, Prot.n. 11589 fasc. 9.11/2014/834 (...) e della nota della Città Metropolitana di Milano del 16.2.2018, prot.n. 39654 fasc. 9.11/2014/834”* ;

FRA

il **PARCO LOCALE D'INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL ROCCOLO** (c.f. e P. Iva: 02938070154), qui rappresentato dal Dott. Marco Re nella sua qualità di Responsabile dell'Area Segreteria Personale, del Comune di Arluno (Comune capo Convenzione) con sede in Arluno, Piazza De Gasperi n.7;

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva: 00873100150), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz n.2, , qui rappresentato dall'Arch. Andrea Fogagnolo nella sua qualità di Responsabile dell'Area risorse strumentali;

il **COMUNE DI CASOREZZO** (c.f. e P. Iva: 01082050152), con sede in Casorezzo, Largo Alcide De Gasperi n.1, qui rappresentato dal Geom. Angelo Colombo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

e

l'**AVV. Cristina Seccia** (P. Iva 01980730129), nata a Busto Arsizio (VA) il 15/7/1963, con Studio in Busto Arsizio (VA) via Torquato Tasso n.31

Premesso

Che:

- il Parco del Roccolo con deliberazione n. del /03/2018 del Comune di Arluno nella veste di Comune capo convenzione;
- il Comune di Busto Garolfo con deliberazione della Giunta comunale nr. del /03/2018;
- il Comune di Casorezzo con deliberazione della Giunta comunale nr. del /03/2018;

hanno convenuto congiuntamente di costituirsi nel ricorso giurisdizionale indicato in oggetto davanti al Tar Lombardia di Milano,incaricando a tal fine per la difesa e il patrocinio legale l'Avv. Cristina Seccia con studio in Busto Arsizio;

TRA LE PARTI SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per il patrocinio e difesa legale degli enti qui costituiti nel ricorso nel ricorso avanti il Tar Lombardia – sez. di Milano n. RG 686/2018, promosso da Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 per *“l’annullamento e/o declaratoria di nullità della nota della Città metropolitana di Milano del 9.1.2018, Prot.n. 4369 Fasc. 9.11/2014/834 (...), della nota della Città Metropolitana di Milano del 17.1.2018, Prot.n. 11589 fasc. 9.11/2014/834 (...) e della nota della Città Metropolitana di Milano del 16.2.2018, prot.n. 39654 fasc. 9.11/2014/834”* .

Ricorso, quest'ultimo, connesso a quelli, rubricati al n. RG 2652/2016 e n. RG 2895/2017, già pendenti avverso il provvedimento endoprocedimentale di VIA assunto da Città Metropolitana con determinazione dirigenziale n. 6875/2016 del 22/07/2016, e avverso il provvedimento di AIA assunto da Città Metropolitana con autorizzazione dirigenziale n.7639/2017 del 20/09/2017 proposto dagli stessi Enti con il patrocinio dello stesso legale.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'attività di difesa e patrocinio legale sarà prestata con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria organizzazione di studio.

ART. 3 - COMPENSO

Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico il compenso di seguito indicato in relazione allo stato di sviluppo della controversia:

- a) fase di studio e introduttiva : € 2.000,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA ;
- b) fase di trattazione cautelare e decisoria: € 3.000,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA

Il predetto compenso sarà corrisposto alla professionista nel seguente modo:

- la parte relativa alle fasi di cui al punto a), dopo la presentazione del primo atto;
- la parte relativa alle fasi di cui al punto b), dopo l'espletamento della fase cautelare nella misura del 90% e la restante parte alla conclusione del processo.

In caso di conclusione del processo in forma diversa dalla pronuncia di sentenza del giudice, la quota a saldo del predetto compenso, sarà corrisposta alla professionista dopo l'assunzione dell'atto conclusivo del procedimento.

Il pagamento del compenso nei predetti termini, avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura fiscalmente regolare che non potrà essere presentata prima della scadenza del termine della fase alla quale si riferisce la prestazione.

Sono a carico degli Enti l'Iva e il contributo previdenziale nella misura di legge.

Le spese per imposte e contributi dovuti dagli Enti per l'avvio e la conduzione della causa, saranno rimborsate dagli Enti al professionista dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fatta salva la possibilità per il Comune, ove possibile, di provvedere direttamente al pagamento di tali spese.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a

integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previsti in altre parti del presente contratto.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente alla nota pro forma.

La professionista accetta che il pagamento del predetto compenso venga ripartito tra gli Enti committenti nel seguente modo:

-nella misura del 50% a carico dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo;

-nella misura del 50% a carico del Parco del Roccolo.

I rapporti di debito/credito tra gli Enti committenti e la professionista saranno regolati tenendo conto del predetto riparto.

Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche non riconducibili a quelle tipiche della professione di avvocato e finalizzate alla produzione di documentazione tecnica per l'economia della causa, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione agli Enti committenti che di comune accordo provvederanno a individuare l'esperto, assumendo a loro carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzeranno la professionista ad acquisire la relativa consulenza.

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà in ogni caso subordinato al preventivo assenso degli enti committenti anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informati gli Enti committenti circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte degli stessi. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici dell'Ente committente richiedente, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi degli Enti committenti, fornendo, altresì ed ove necessario,

eventuali direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione degli Enti a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi degli Enti committenti.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per gli Enti (salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto dei ricorrenti, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 6 – OBBLIGHI DEI COMMITTENTI

Gli Enti committenti si obbligano a fornire tempestivamente, per il tramite dei loro uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Legale incaricato dichiara, e gli Enti ne prendono atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente agli Enti l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà degli Enti, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Ai fini della determinazione della misura del compenso, la professionista incaricato dichiara di non rivestire cariche elettive in enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuno degli Enti committenti ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza nr. 1/45326/122/158624100 con scadenza il 2/1/2019 e con massimale di copertura euro 1.000.000,00 = un milione/00, a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali oggetto dell'incarico. sottoscritta con la compagnia di assicurazione UnipolSai Assicurazioni

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Gli Enti informano il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che essi tratteranno i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali".

La stessa professionista è incaricata dagli Enti a trattare i dati personali nei limiti consentiti dal citato D.lgs nr.196/2003 se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

Art.12 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Busto Arsizio.

Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte dell'Ente.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune,decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

Avv. Cristina Seccia

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Parco del Roccolo **Dott. Marco Re**

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo: **Arch. Andrea Fogagnolo**

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Casorezzo: **Geom. Angelo Colombo**

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015